

STATUTO

AGORA' G.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIALE
PRINCIPESSA MARIA JOSE 8

Numero REA: CT - 366674

Codice fiscale: 05441170874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

2 di 45

integrante e sostanziale.

SPESE PER LA COSTITUZIONE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, è di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su quattro fogli per tredici fin qui, è stato da me letto ai comparenti, unitamente a quanto ad esso allegato. Esso viene approvato e sottoscritto alle ore venti.

F.to: Vacirca Maria; Montaudou Stefania; Marchese Sion; Marco Francesco Mauceri Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "AGORA' G.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", siglabile in "AGORA' G.M. S.C.S."	
TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Caltagirone, la Società Cooperativa denominata "AGORA' G.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "AGORA' G.M. S.C.S."	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non concorrono all'adozione della delibera.	
TITOLO II) SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. Lo scopo che i soci della società intendono per-	

seguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, è:

- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;

- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;

- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il loro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei regolamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La società, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei

parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente
statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti
terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite
dall'organo amministrativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali

che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della società come delineato nel precedente articolo, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), della legge n. 381/1991, costituisce oggetto sociale della società - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e degli interessi dei soci - l'attività di:

- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;

- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa;

- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con

l'intervento di soggetti esperti non soci;

- organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia

ludiche e ricreative come ad esempio, asili nido, scuola ma-

terna, microasili, asili aziendali, attività post-scuola, at-

tività para scolastiche, grest estivi, feste, ludoteche, baby-

parking, e attività sportive;

- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orienta-

mento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualifi-

ficazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale

educativo, sanitario e non;

- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di

ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del

tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con

problemi psico-fisici;

- ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati

nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile;

- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai mino-

 $\mathbf{r}_i;$

- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di

servizi sociali (centro di accoglienza richiedenti asilo e ri-

fugiati, comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali

e semi residenziali, centri di attività protetta, centri so-

ciali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, porta-

tori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà, de-

tenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti):

	- organizzazione e gestione di servizi da articolare per favo-	
	rare l'integrazione scolastica di minori portatori di handi-	
	cap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scola-	
	stico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per	
	favorire la socializzazione di individui portatori di handicap	
	o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività	
	di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizza-	
	re forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esi-	
	genze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità	
	in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integra-	
	zione e per la formazione professionale di soggetti in diffi-	
	coltà;	
	- assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di	
	handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché	
	l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;	
	- istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, atti-	
	vità parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di colloca-	
	mento; assistenza e orientamento a bambini, garantendone la	
	cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti	
	educativi e pedagogici;	
	- gestione di strutture e servizi di assistenza, accoglienza,	
	consulenza e supporto in favore di donne in difficoltà e ra-	
	gazze madri;	
	- servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;	
	- assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'autorità	

	giudiziaria;	
	- organizzazione di soggiorni vacanza;	
	- assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in	
	genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrez-	
	zature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità	
	citare;	
	- servizi di trasporto e servizio mensa;	
	- intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di dete-	
	nuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post peni-	
	tenziaria;	
	- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handi-	
	cappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella	
	fase post penitenziaria;	
	- istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di o-	
	rientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e	
	aggiornamento di personale educativo;	
	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della	
	criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di	
	interventi ed al sostegno di adolescenti e di giovani in dif-	
	ficoltà;	
	- realizzazione di progetti del servizio civile nazionale, ex	
	L. 64/01, come sede locale di assegnazione, per contribuire	
	alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei	
	giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attivi-	
	tà non militari, favorire la realizzazione dei principi costi-	

tuzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti socia-	
li, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i	
popoli;	
- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con rea-	
lizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la re-	
alizzazione di archivi manuali ed informatici;	
- valorizzazione del settore dell'informatica, della telemati-	
ca e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento de-	
gli scopi sociali;	
- attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni	
forma di emarginazione;	
- progettazione in ambito sociale;	
- gestione di attività di telesoccorso, call center sociale,	
disbrigo pratiche, consultorio familiare e informagiovani;	
- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, cen-	
tri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani;	
- gestione dei servizi culturali e di promozione e/o gestione	
di ogni forma di turismo sociale, responsabile, sostenibile,	
culturale e naturalistico;	
- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anzia-	
ni, vacanze per minori portatori di handicap, vacanze - stu-	
dio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini,	
gemellaggi;	
- promozione ed organizzazione di attività sportive, cultura-	
li, ricreative e fieristiche di ogni ordine e genere;	

	- servizi ed attività di accoglienza per gli immigrati:	
	- gestione di comunità/centri/alloggi per l'accoglienza di im-	
	migrati e stranieri;	
	- gestione, in proprio o mediante affidamento a terzi, di tut-	
	ti i servizi connessi all'accoglienza (mensa, trasporti, assi-	
	stenza socio sanitaria etc.);	
	- organizzazione di attività e progetti per l'integrazione	
	culturale e l'inserimento lavorativo degli stranieri;	
	- gestione e manutenzione di spazi verdi, parchi, parchi gio-	
	co, aree tematiche, centri sportivi e polifunzionali da desti-	
	nare a favore di minori, anziani e disabili anche mediante	
	l'impiego nelle attività di soggetti deboli e/o svantaggiati;	
	- attività di consulenza, ricerca e progettazione sulle mate-	
	rie presenti nell'oggetto sociale della società;	
	- ogni altra attività connessa e/o strumentale.	
	La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con En-	
	ti Pubblici o privati in genere, nei limiti e secondo le moda-	
	lità previste dalle vigenti norme di legge, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	

ve; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III) SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

14 di 45

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento

dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ove ammesso per il completamento della formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento

nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le prece-
denti (ove compatibili) che le seguenti:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con
la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-
tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza fissata
al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti
pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo amministra-
tivo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti
dal presente statuto e/o da apposito regolamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-
bro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV) SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.

59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 4 (quattro).

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,

	con la quale devono essere stabiliti:
a)	l'importo complessivo dell'emissione;
b)	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c)	il termine minimo di durata del conferimento;
d)	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
e)	i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-

dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V) RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)	la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
c)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
d)	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f)	la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
a)	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b)	l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
c)	la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico

e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul

libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare

la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-

municarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-

stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza

di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota

integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati

dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-

so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro	
	presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli	
	organizzativi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio vo-	
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-	
	li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-	
	manenza in società o diserti senza giustificato motivo espres-	
	so in forma scritta 3 assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-

le.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo modalità e termini di legge.

Art. 18 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-

	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI) PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

1.c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previ-

sto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-

gli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII) ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato o obbligatorio per legge.

Art. 25 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo inviata a ciascun socio

almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;

	6.	procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-
		te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto depu-
		tato al controllo contabile;
	7.	determina la misura dei compensi da corrispondere agli
		amministratori ed ai sindaci;
	8.	approva i regolamenti interni;
	9.	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
		sindaci;
	10.	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
		competenza dalla legge e dal presente statuto.
		Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
		all'art. 26.
		L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
		l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
		trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
		meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
		alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-
		stratori.
		In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
		ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
		chiesta.
		La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
		menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
		proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
		una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-

sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea

stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico, secondo deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Tale previsione viene meno, per quanto non compatibile, in caso di elezione dell'amministratore unico.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-

petenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In caso di elezione dell'amministratore unico, ricorrendone i presupposti di legge, compiti, funzioni e ruoli attribuiti nei precedenti e nei successivi articoli al consiglio di amministrazione vanno riferiti all'organo monocratico.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il legale rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni

	ni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, o eventualmente l'amministratore unico, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	Si applicano all'organo di controllo le norme previste in ma-	

teria di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 38 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59.

TITOLO IX) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

F.to: Vacirca Maria; Montaudo Stefania; Marchese Sion; Marco
Francesco Mauceri Notaio.